

(N. 2454)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore **LEPORE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 FEBBRAIO 1958

Disposizioni interpretative all'articolo 1 della legge  
« Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato ».

ONOREVOLI SENATORI. — La recente legge approvata dai due rami del Parlamento dal titolo « Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato » per alcune categorie di funzionari (magistrati, cancellieri, professori, eccetera), prevede il trattenimento in servizio fino al 70° anno di età.

Nessun riferimento è fatto per quella categoria di funzionari (un numero sparutissimo che non raggiunge le cento unità in tutta la Repubblica) meritevole di particolare benevolenza da parte dello Stato, nell'interesse del quale ha consacrato tutta una esistenza di lavoro per circa dieci lustri e per la quale da un decennio si trascinano in Parlamento leggi che prevedono miglioramenti economici.

Si tratta dei Commissari di leva i quali da quindici anni esercitano per legge le funzioni di presidenti degli organi giurisdizionali di leva (Consiglio e Commissioni di leva) funzione che per la sua delicatezza era già stata affidata rispettivamente al Presidente del tribu-

nale e al Pretore (regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, art. 24).

Se si vuole pertanto considerare questa identità di funzioni — già esercitate dai magistrati — e che tuttora esercitano i Commissari di leva, non vi è dubbio che sarebbe una ingiustizia non porre allo stesso piano le due benemerite categorie di magistrati e di Commissari di leva ai fini del trattenimento in servizio fino al 70° anno di età.

Da qui la necessità di procedere ad un opportuno emendamento alla citata legge dal titolo « Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato », includendo i Commissari di leva nella categoria del personale che è trattenuto in servizio fino al 70° anno di età, di cui all'articolo 1 capoverso 4, della legge stessa.

A tale intendimento si ispira il disegno di legge che mi onoro sottoporre al vostro esame, avvertendo nello stesso tempo che esso non apporta alcun onere al bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I Commissari di leva, che esercitano le funzioni di Presidenti degli organi giurisdizionali di leva, già affidate ai magistrati, a norma dell'articolo 24 del testo unico approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, sono tratti in servizio fino al 70° anno di età.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore, a tutti gli effetti, con la data della legge: « Nuove norme sulle pensioni a carico dello Stato ».